



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 19 luglio 2007

Deliberazione n. 15/2007

OGGETTO: Art. 12, Comma 7, lett. d) della legge 18 maggio 1989, n. 183. **CONFERIMENTO DI DELEGA AL SEGRETARIO GENERALE PER LA STIPULAZIONE - AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 - DELLE INTESI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 11 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, gli articoli 12 (*Autorità di bacino di rilievo nazionale*) e 17 (*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*) della suddetta legge;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*”;
- il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- in particolare, l'art. 57 del suddetto Decreto, recante “*Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*”;
- il DPCM 24 luglio 1998, recante “*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- in particolare, l'art. 20 di tale Decreto legislativo, relativo ai compiti di programmazione della Provincia;



- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D. lgs. novembre 2006, n. 284 “*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

VISTI, INOLTRE:

- la L. R. Liguria 21 giugno 1999, n. 18, recante “*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*”;
- in particolare, l’art. 8 della suddetta legge regionale;
- la L. R. Emilia - Romagna 24 marzo 2000, n. 20, recante “*Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio*”;
- in particolare, l’art. 21, comma 2 della suddetta legge regionale;
- la L. R. Piemonte 26 aprile 2000, n. 44, recante “*Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’*”;
- in particolare, l’art. 60, comma 1 della suddetta legge regionale;
- la L. R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, “*Legge per il governo del territorio*”;
- in particolare, l’art. 15 della suddetta legge regionale;

RICHIAMATI:

- la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*” (di seguito: PSFF);
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po*” (di seguito: PAI);
- la DGR Lombardia 21 dicembre 2001, n. 7/7582;
- la DGR Emilia – Romagna 4 febbraio 2002, n. 126;
- il Verbale della seduta di questo Comitato Istituzionale del 25 febbraio 2003;
- in particolare, il punto 7a dell’Ordine del Giorno riportato in detto Verbale, relativo a “*Intese con le Province relative ai PTCP: proposta di programma di lavoro*”;

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po, cui è attribuito il compito di elaborare ed adottare il Piano di bacino di cui all’art. 17 della citata legge n. 183/1989;
- in particolare, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 17, il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;



- il comma *6ter* del medesimo art. 17 – introdotto dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 – prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- l’art. 57 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, prevede che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all’art. 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 20 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – predisposto ed adottato dalla Provincia per la determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, per indicare le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque – possa, a seguito di apposita previsione di legge regionale, assumere il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, purché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di *intese* fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti;
- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato (a seguito della Deliberazione di adozione di questo Comitato n. 26 dell’11 dicembre 1997) il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma *6ter* della citata legge 183/1989 e dell’art. 1 comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
- il PAI (approvato con DPCM 24 maggio 2001) persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po (costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta) un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI, tra l’altro, ha esteso la delimitazione e la normazione delle fasce fluviali contenuta nel PSFF ai corsi d’acqua della restante parte di bacino del Po, non compresa nel PSFF medesimo e, in particolare, ai corsi d’acqua oggetto della presente Deliberazione, assumendo in tal modo i caratteri ed i contenuti di *secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI stabilisce espressamente che i PTCP attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione,



stabilendo inoltre che i contenuti dell'intesa prevista da tale articolo definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio, aggiungendo che gli strumenti urbanistici vadano adeguati nei riguardi dei PTCP per i quali sia stata raggiunta l'intesa tra l'Autorità di bacino e l'Amministrazione provinciale competente;

- conformemente alla disposizione di cui all'art. 57 del D.lgs. n. 112/1998, le Regioni Liguria, Emilia – Romagna, Piemonte e Lombardia hanno disposto (con le leggi precedentemente richiamate) che i PTCP elaborati ed adottati dalle Province presenti sul loro territorio assumano il valore e gli effetti specificati al medesimo art. 57;
- le Regioni Lombardia (con DGR 21 dicembre 2001, n. 7/7582) ed Emilia – Romagna (con DGR 4 febbraio 2002, n. 126), inoltre, hanno specificamente provveduto ad indicare i requisiti tecnici minimi che i PTCP devono possedere perché si possa procedere alla stipulazione dell'intesa con l'Autorità di bacino, con riguardo al settore funzionale dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
- per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 11 delle NA del PAI, nella seduta del 25 febbraio 2003 è stato presentato a questo Comitato Istituzionale (che ne ha preso atto: punto 7a del Verbale della seduta) uno schema di accordo preliminare, finalizzato a disciplinare i rapporti fra le Amministrazioni e lo svolgimento condiviso delle attività tecniche ed amministrative necessarie per procedere, successivamente, alla stipulazione dell'Intesa ai sensi del D.lgs. 112/98. Tale schema, in particolare prevede che, all'uopo, siano costituiti appositi gruppi di lavoro composti da funzionari di tutte le Amministrazioni interessate;
- il suddetto schema procedurale si pone nella prospettiva dell'attuazione del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni interessate, esteso all'intero processo di definizione dei contenuti del PTCP, in modo da pervenire ad una definizione ampiamente condivisa dei risultati e degli obiettivi che il PTCP si prefigge di raggiungere nel settore della pianificazione di bacino;
- quanto sopra implica che la stipulazione dell'Intesa finale costituisca l'ultimo e supremo momento di una procedura ampiamente partecipata e condivisa, espressamente finalizzato alla comune assunzione della titolarità dei risultati da parte dei soggetti istituzionali – e, in primo luogo, dell'Autorità di bacino - che l'hanno posta in essere;
- in virtù, della rilevanza numerica e della complessità delle procedure da sviluppare per la stipulazione delle Intese in esame si impone l'esigenza del maggiore snellimento possibile delle procedure medesime, coerentemente ai principi generali della semplificazione e della sostenibilità organizzativa dell'attività amministrativa;
- sussiste quindi l'opportunità di delegare l'esercizio della potestà di stipulazione di dette Intese al Segretario Generale, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall'art. 12, comma 7 lett. d della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 175, comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;



- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D.lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D.lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 13 giugno 2007;

RITENUTO

- di conferire al Segretario Generale di questa Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. *d* della legge 18 maggio 1989, n. 183 la delega alla stipulazione delle Intese di cui all'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale


DELIBERA

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. *d* della legge 18 maggio 1989, n. 183, è conferita al Segretario Generale di questa Autorità di bacino la delega per la stipulazione delle Intese di cui all'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI).
2. Ai sensi della lettera *e* del medesimo comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 183/1989, nel corso della prima seduta annuale di questo Comitato Istituzionale il Segretario Generale riferisce al Comitato medesimo sullo stato dei procedimenti di stipulazione delle Intese di cui al punto precedente, curando inoltre l'attuazione degli indirizzi e delle direttive eventualmente adottate dal Comitato stesso in tale materia.
3. La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

Il Segretario Generale

(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente

(Sen. Gianni Piatti)

